

ROMA 1 febbraio 2023



UTILITALIA

FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia





Audizione 8^a Commissione Senato sullo “Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici” (AG n. 19).

Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 450 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee


Addetti complessivi
100.756

VALORE DELLA PRODUZIONE
40 mlđ/€
UTILI
1,3 mlđ/€

Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia



Le associate Utilitalia: interlocutori privilegiati



STAZIONI
APPALTANTI

AFFIDANO CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
QUALITÀ DI **IMPRESSE PUBBLICHE OPERANTI NEI SETTORI
SPECIALI**

- Speditezza delle procedure
- Semplificazione di termini, adempimenti e oneri pubblicitari
- Poteri di controllo e responsabilità accentrata



OPERATORI
ECONOMICI

PARTECIPANO ALLE GARE INDETTE DA ENTI LOCALI E ENTI
D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DI **SERVIZI PUBBLICI DI
INTERESSE ECONOMICO**

- Ruolo di **concessionari**
- Valorizzazione di esperienze e competenze nell'esecuzione dei contratti
- Remunerazione e pagamenti

>>> Principali proposte Utilitalia

Affidamenti dei concessionari


Mantenere l'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 186 dei concessionari operanti nei settori speciali.

Imprese pubbliche

All'art. 141, chiarire definitivamente che le società a partecipazione pubblica, non qualificabili come organismi di diritto pubblico, non sono tenute a osservare il Codice se non per l'assegnazione di contratti strumentali, sul piano funzionale, a una (o più) delle attività che esse esercitano nei settori speciali.

Suddivisione in lotti

In linea con la disciplina eurounitaria, prevedere all'art. 58 che la suddivisione in lotti costituisce un principio e non un obbligo, rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, anche al fine di non «mortificare» le normative di settore che prevedono o favoriscono gestioni unitarie.



Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Escludere le imprese pubbliche e gli altri soggetti titolari di diritti esclusivi dall'applicazione degli articoli da 22 a 31, rimandando l'obbligo di applicazione al momento in cui saranno sviluppate soluzioni *ad hoc* rispondenti alle effettive esigenze dei settori speciali.

Trasparenza nei contratti pubblici

Ribadire in maniera esplicita che le società quotate e le loro controllate sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 33/2013 e, di conseguenza, **delle norme del Codice che lo richiamano**

Elettricità

Introdurre anche all'art. 147 l'esclusione dei contratti stipulati «per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti» prevista per l'art. 146, in linea con l'art. 23 della Direttiva 25/2014/UE

ROMA 1 febbraio 2023



UTILITALIA

FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia



Audizione 8^a Commissione Senato sullo “Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici”
(AG n. 19).

Allegato

- * **L'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 186 dei concessionari operanti nei settori disciplinati dal Libro III** (ovvero nei settori speciali) **appare un importante accorgimento introdotto nella disciplina degli affidamenti dei concessionari.**
- * Come ampiamente noto, **l'art. 177 dell'attuale Codice dei contratti pubblici** (d.lgs. n. 50/2016) – poiché imponeva ai titolari di concessioni già in essere e affidate “senza gara” di esternalizzare mediante procedura di evidenza pubblica l'80% delle attività inerenti alla concessione – è stato dichiarato **illegittimo** dalla **Corte costituzionale** con sentenza n. 218/2021.
In quella sede, la Corte ha chiarito alcuni aspetti molto rilevanti in materia di affidamenti dei concessionari:
 - a **livello europeo non è previsto** alcun obbligo di esternalizzazione in capo al concessionario delle prestazioni affidate in concessione;
 - la **normativa nazionale non ha mai contemplato** un obbligo di affidamento a terzi, finanche per le concessioni già assentite, rinnovate o prorogate.
- * Rispetto ai **servizi di interesse economico generale**, il costo dell'esternalizzazione sarebbe stato poi gravissimo: ARERA, nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019 ha manifestato preoccupazioni e perplessità rispetto alla continuità e alla qualità dei servizi, incisi dalla parcellizzazione della concessione fra tanti piccoli esecutori e dalla duplicazione dei costi a carico del concessionario, inevitabilmente traslati a carico dell'utenza finale; sul piano occupazionale, si prevedeva una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80% ed il 95%, con conseguente perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro nel breve periodo.
- * Difatti la maggior parte dei concessionari interessati dalla disposizione **operano nei settori speciali** e, pertanto, sono e saranno comunque **già tenuti**, in virtù della loro qualificazione, **ad affidare i propri contratti con gara pubblica**; di talché, per essi, l'esigenza di “recuperare a valle” la concorrenza mancante in fase di affidamento è già garantita dall'obbligo di affidamento mediante procedura di evidenza pubblica, mentre imporre un preliminare obbligo di esternalizzazione si presenterebbe come una misura invadente, lesiva e complessivamente ingiustificata.

* **Art. 141, co. 2** prevede che «*Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano **le norme del presente Libro** solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.*»

* Il tenore letterale potrebbe lasciare intendere che ai contratti non strumentali (c.d. contratti estranei) si applichino invece le altre parti del codice, contrariamente a quanto acclarato dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/11** che ha definitivamente chiarito che per gli appalti “estranei”, ossia gli appalti aggiudicati dalle imprese pubbliche attive nei settori speciali per **scopi diversi** dalle loro attività in questi ultimi (ad esempio servizi *corporate*), la sottrazione alla direttiva sui settori speciali non comporta l’espansione della direttiva sui settori ordinari, ma piuttosto la **sottrazione ad entrambe le direttive comunitarie**.

* In via più generale, sarebbe opportuno **chiarire definitivamente** che **le società a partecipazione pubblica**, che non siano qualificabili come organismi di diritto pubblico, **non sono tenute a osservare il Codice** se non appunto per l’assegnazione di contratti strumentali, sul piano funzionale, a una (o più) delle attività che esse esercitino nei settori speciali. Tali società sono infatti soggetti di diritto privato (art. 1, comma 3, d.lgs. 175/2016), al pari degli altri operatori economici interamente partecipati da privati.

* Una possibile soluzione, potrebbe essere quella di **introdurre un secondo periodo** al menzionato comma 2, formulato come segue: «Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le norme del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. **Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi non applicano invece le norme del presente Codice per i contratti non strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli....**»



Proposte

- Chiarire, all’art. 141, co. 2, l’esclusione dei contratti «estranei» dal campo di applicazione dell’intero codice, e non del solo Libro III.
- In via più generale, chiarire l’esclusione delle società a partecipazione pubblica che non siano organismi di diritto pubblico dall’applicazione del codice, salvo che per l’affidamento dei contratti strumentali alle attività esercitate nei settori speciali.

- * **L'art. 58** stabilisce che gli appalti siano **suddivisi in lotti** «funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture» e che le stazioni appaltanti indichino «le ragioni che, secondo un criterio di proporzionalità, richiedono di non suddividere l'appalto in lotti in funzione dell'interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni.»
- * In realtà, **a livello europeo**, la suddivisione in lotti costituisce **un principio e non un obbligo**, rimesso alla **discrezionalità della stazione appaltante** che potrebbe decidere di non suddividere in lotti per una serie di possibili ragioni indicate in via esemplificativa: ad esempio, è stabilito che «L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenga rilevante, **senza essere soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria**» (considerando n. 78 della direttiva 24/2014/UE).
- * Indurre – sino di fatto ad obbligare – alla suddivisione in lotti, poi, si pone in aperto contrasto con le **normative nazionali di settore** che prevedono o favoriscono gestioni unitarie sulla base di valutazioni effettuate dalle regioni che hanno previsto la suddivisione in ambiti territoriali ottimali di gestione. In tali settori, infatti, la necessaria suddivisione in lotti territoriali o funzionali potrebbe tradursi in una gestione diseconomica e inefficiente a danno del servizio e dell'utenza, soprattutto nei casi in cui il servizio è necessariamente dipendente da reti fisiche o da impianti.



Proposte

- Eliminare l'obbligo e prevedere la sola facoltà, in aderenza ai dettami Eurounitari

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- * Gli artt. 19-21 enunciano principi di carattere generale il cui spirito è condivisibile. Le successive disposizioni (artt. 22-36), invece, prevedono la realizzazione di una nuova impalcatura informatica contenente **i dati di tutti i contratti** emessi dalla totalità delle stazioni appaltanti italiane (dalla pubblicazione dei bandi al collaudo finale) che sembra abbracciare **anche la fase esecutiva** dei contratti pubblici.
- * Tale sistema non può essere calato nel contesto organizzativo di soggetti aventi natura privatistica, come le imprese pubbliche, risultando incoerente con l'inquadramento normativo che, a livello comunitario, è impresso alle stesse (ad es. è noto che a questi soggetti le norme sulla fase esecutiva dei contratti rientranti nel perimetro di applicazione del codice dei contratti pubblici non si applicano).
- * Le imprese pubbliche, proprio perché hanno esigenze organizzative diverse dalla PA, sono state da sempre destinatarie di **normative dedicate** ed è pertanto necessario richiedere che tali "differenze di genere" siano mantenute, in riforma del blocco di norme in commento che pare indistintamente rivolto tanto alle pubbliche amministrazioni quanto alle imprese pubbliche e agli altri soggetti titolari di diritti esclusivi
- * La deroga all'applicazione degli articoli in commento consentirebbe di razionalizzare l'operatività della PA senza intaccare quella di soggetti "industriali" già informatizzati e **rimandare l'obbligo di applicazione** al momento in cui saranno sviluppate soluzioni *ad hoc* rispondenti alle effettive esigenze dei settori speciali, anche a valle di eventuali tavoli di confronto tecnico fra ANAC, AgID e le principali imprese pubbliche. Senza considerare che l'estensione delle norme alla fase esecutiva è in contrasto con quanto prevede il codice per gli appalti delle imprese pubbliche (tenute ad osservare le direttive solo per quanto concerne la fase di assegnazione dei contratti).



Proposte

- Escludere le imprese pubbliche e gli altri soggetti titolari di diritti esclusivi dall'applicazione degli articoli da 22 a 31

- * **L'art. 28** stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, **secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”. Altre norme della Parte II del Libro primo richiamano il d.lgs. 33/2013.
- * Diverse **imprese pubbliche** sono però qualificabili alla stregua di **società quotate o loro controllate**. A esse il d.lgs. 33/2013 non si applica in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 bis, comma 2, lettera b), secondo periodo del medesimo provvedimento, che esclude l'applicazione del medesimo 33/2013 nei confronti delle società quotate e delle relative controllate.
- * La *ratio* dell'esclusione risiede nella particolare **riservatezza** delle informazioni pertinenti alle società quotate (e alle loro controllate) – che vengono comunque comunicate, come normativamente disposto, alle competenti Autorità per le verifiche di legge – nonché nelle norme che regolano i flussi informativi delle società quotate (e delle relative controllate).
- * Dall'attuale formulazione della norme potrebbe derivare viceversa **un'applicazione surrettizia** del d.lgs. 33/2013 alle società quotate e alle loro controllate, in conflitto con le indicazioni della normativa che governa i flussi informativi delle menzionate società.
- * Una soluzione potrebbe consistere nella riformulazione dell'art. 28 come segue: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **laddove questo sia ad esse applicabile**. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. **Sono escluse dall'applicazione degli adempimenti di cui al d.lgs. 33/13 le società quotate e le loro controllate**”.
- * In senso più ampio ciò vale per **l'intera Parte II del Libro I**. Necessita un raccordo con le norme specifiche di funzionamento delle società a partecipazione pubblica e, in specie, di peculiari esenzioni previste – anche sulla scorta del dato comunitario – per le quotate e le loro controllate. Il rischio è quello di un cortocircuito normativo.



- Ribadire in maniera esplicita che le società quotate e le loro controllate sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 33/2013 e, di conseguenza, delle norme del Codice che lo richiamano

- * **L'art. 147** non riporta l'esclusione dal campo di applicazione dei contratti stipulati «per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività» del settore elettricità.
- * Tale esclusione è invece **prevista dall'art. 146** per i settori speciali del **gas** e dell'**energia termica**.
- * In realtà, **a livello europeo**, l'articolo 23 della **direttiva 25/2014/UE** prevede che la stessa **non si applichi** agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori attivi – tra l'altro – nei settori «gas ed energia termica» **e nel settore «elettricità»**, per la fornitura di «energia» e di «combustibili destinati alla produzione di energia».
- * Occorre quindi **introdurre anche all'art. 147 l'esclusione prevista per l'art. 146**. Non si spiegherebbe un regime diverso e sarebbe in conflitto con il dato eurounitario.



Proposte

Inserire un nuovo comma all'art. 147 in forza del quale “Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1”.

Art. 17, co. 5 «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.»

Art. 36, co. 1 e 2, «L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90». «Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate».

Fasi della procedura di affidamento

- La norma dovrebbe essere modificata riproponendo l'attuale disciplina che consente di disporre l'aggiudicazione definitiva con efficacia sospensivamente condizionata all'esito delle verifiche e nel contempo il naturale decorrere dello *stand still*.

Norme procedurali in materia di accesso

- Con riferimento alle imprese pubbliche operanti settori speciali, si propone di modificare il regime, reintroducendo l'attuale disciplina sull'accesso alle offerte, che attraverso il rimando alla legge 241/1990, lo subordina alla presentazione di una richiesta motivata

>>> AG 19

Art. 62, co. 17, primo periodo
«Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.»

Art. 68, co. 10 «Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Art. 68, co. 19. «In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.»

Art. 84, co. 1. «I bandi, gli avvisi di preinformazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7.»

>>> Proposte Utilitalia

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

- Il secondo periodo però prevede che «Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.» I due periodi si pongono in conflitto tra loro e sarebbe necessario, pertanto, **eliminare il secondo periodo del comma 17 dell'art. 62**. Con l'occasione, potrebbe estendersi l'esclusione, in via generale, a tutte le stazioni appaltanti quando operano nei settori speciali.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- La previsione di cui al comma 10 presta il fianco a disparità di trattamento non supportate da idonea giustificazione giuridica. Pertanto sarebbe opportuno **eliminarla** ovvero **precisare** in maniera più puntuale i limiti e le ragioni che possono giustificare tale disparità di trattamento.
- Al comma 19 occorrerebbe **chiarire** se gli altri operatori che il soggetto invitato individualmente può rappresentare debbano essere anch'essi già **prequalificati**.

Pubblicazione a livello europeo

- Per quanto riguarda i settori speciali, l'articolo 84 non è richiamato direttamente né dall'articolo 141 né dall'articolo 153, ma solo in via indiretta dall'articolo 27. Si propone di esplicitare che il sistema non si applica alle imprese pubbliche che operano nei citati settori, che mantengono la possibilità di procedere direttamente alla pubblicità legale degli atti, senza passare per la Banca nazionale Per tali soggetti, quindi, qualsiasi rimando al regime di pubblicità presente in altre norme del codice deve intendersi effettuato all'inoltro diretto degli atti.

>>> AG 19

Art. 94, co. 4. «Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.»

Art. 98, co. 4, lett. d) «condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;»

Art 104, co. 1 «L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.»

Art 104, co. 12 «Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.»

>>> Proposte Utilitalia

Cause di esclusione automatica

- In analogia con quanto stabilito per l'operatore economico concorrente, si propone di precisare che per tale fattispecie rilevano solo gli **amministratori con poteri di rappresentanza**. Sarebbe, inoltre, opportuno precisare che ci si sta riferendo al **socio unico**.

Illecito professionale grave

- La norma appare di difficile applicazione e possibile fonte di contenziosi, in quanto la Stazione Appaltante non ha rapporti diretti con il subappaltatore (se non per i possibili pagamenti). Si propone pertanto di **eliminare** la lettera d).

Avvalimento

- Si propone di **reintrodurre l'avvalimento «di garanzia»**, ossia quello relativo al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, che non sembrerebbe più possibile in base al nuovo tenore della norma.
- Il comma 12 non appare chiaro né si evince la ragione di tale limitazione.

>>> AG 19

Art. 119, co.17. «Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.»

Art. 188, co.1 «Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.»

Art. 193, co. 2. «L'ente concedente valuta tempestivamente la fattibilità della proposta, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione»

Art. 194, co.1 «Il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.»

>>> Proposte Utilitalia

Subappalto

- L'attuale formulazione del comma 17 sembra ammettere, a differenza del quadro previgente, il subappalto «a cascata», obbligando le stazioni appaltanti a «**motivare**» le prestazioni non ulteriormente subappaltabili. Tale previsione potrebbe avere impatti negativi nella gestione degli atti di gara e della fase esecutiva.
- Si propone di mantenere una **disciplina differente** tra i **subappalti nelle concessioni** e quelli negli appalti in quanto il concessionario deve rimanere libero di appaltare/subappaltare tutte le lavorazioni. La maggior parte delle concessioni, siano esse di servizi o di lavori, sono caratterizzate da prestazioni eterogenee, quali servizi di progettazione, esecuzione di lavori e gestione della struttura, con una incidenza funzionale che varia in base all'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire, ma con un elemento distintivo fondamentale, rispetto all'appalto, rappresentato dal rischio in capo al concessionario.

Procedura di affidamento

- La locuzione “tempestivamente” appare eccessivamente generica e rischia di generare confusione. Sarebbe opportuno **indicare un termine** certo.

Società di scopo

- L'imposizione dell'obbligo di costituire una società *ad hoc* appare una forzatura. Si ritiene preferibile mantenere l'attuale previsione che configura la costituzione della Società come una mera facoltà.

Altri temi di interesse (5/5)

>>> AG 19

Art. 148, co. 1. «L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio..»

Art. 172, co. 1, lett. b, richiama erroneamente l'art. 76 che disciplina le procedure negoziate non precedute da un bando nei settori ordinari.

L'art. 141, co. 3, lett. i), stabilisce che alla fase esecutiva dei contratti nei settori speciali si applichino solo alcune norme, ossia quelle in materia di requisiti per l'esecuzione dell'appalto (art. 113), subappalto (art. 119), modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120) e risoluzione (art. 122).

>>> Proposte Utilitalia

- Acqua**
- In analogia con quanto stabilito dall'attuale Codice, occorre **premettere** al comma 1: «**Fatto salvo quanto stabilito dal comma 5**, l'affidamento...».

Coordinamento formale

- Il richiamo **corretto** dovrebbe essere **all'art. 158**, norma parallela nei **settori speciali**.
- La norma però, nel far salva la possibilità – per le imprese pubbliche – di definire autonomamente la possibilità di «specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea», richiama l'art. 114 comma 4 lett. c., mentre il richiamo **corretto** è **all'art. 141 comma 4 lett. c.**

ROMA 1 febbraio 2023

Grazie.



UTILITALIA

FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia



Audizione 8^a Commissione Senato sullo “Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici” (AG n. 19).